




## Commissario Delegato O.C.D.P.C 578/2019

(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2019)

*Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in provincia di Matera*  
Dirigente Ufficio Protezione Civile



### ORDINANZA N. 2 DEL 30 APRILE 2019

**OGGETTO:** *O.C.D.P.C. n. 578 del 21.02.2019. Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in provincia di Matera. – Piano degli Interventi – Accordo di Collaborazione tra il Commissario Delegato e il Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze per la realizzazione delle attività di analisi e di monitoraggio dell'area di Pomarico – Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione.*

#### IL COMMISSARIO DELEGATO

**VISTO** il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22.01.2018, "Codice della protezione civile";

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 47 del 25 febbraio 2019, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno 29 gennaio 2019 nel territorio del Comune di Pomarico, in provincia di Matera ed è stato stanziato, per l'attuazione dei primi interventi, l'importo massimo di € 700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 578 del 21 febbraio 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2019, (denominata in breve "Ordinanza") con cui, *inter alia*, per i motivi ivi espressi:

- è stato nominato Commissario Delegato il Dirigente dell'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata per fronteggiare l'emergenza degli eventi calamitosi di cui trattasi;
- sono state individuate in via generale le tipologie di attività da porre in essere, con la relativa copertura finanziaria, pari a € 700.000,00 (euro settecentomila/00), così come stabilito nella succitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019;
- sono state previste le modalità di attuazione delle attività oggetto dell'ordinanza;
- all'art.1, comma 3, è stato stabilito che il Commissario Delegato predisponga un piano degli interventi, da redigere nel rispetto di quanto ivi previsto, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- è stato previsto, all'art. 1, comma 2, che il Commissario Delegato, per l'espletamento delle attività previste dall'Ordinanza, possa avvalersi, in qualità di soggetto attuatore del Sindaco del Comune di Pomarico


**DATO ATTO** altresì, che il Commissario Delegato ha redatto il Piano degli Interventi di cui all'art. 1, comma 3, della citata Ordinanza n. 578/2019, per l'ammontare complessivo di € 700.000,00 (euro settecentomila/00) includendo, tra le azioni ivi indicate, le attività di monitoraggio da realizzare in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, per un importo stimato in € 162.880,00;



## Commissario Delegato O.C.D.P.C 578/2019

(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2019)

*Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in provincia di Matera*  
Dirigente Ufficio Protezione Civile



**PRESO ATTO** che il suddetto Piano degli Interventi, con nota prot. n. 53705/24AF del 28 marzo 2019, è stato trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile per sottoporlo ad approvazione del Capo del medesimo Dipartimento ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza;

**VISTA** la nota prot. n. POST/0019337 dello 08 aprile 2019, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile, in riferimento al Piano degli Interventi presentato dal Commissario Delegato per l'importo di € 700.000,00, ha approvato l'attuazione dello stesso Piano per un importo complessivo di € 470.027,92, comprendendo tra gli interventi ammessi il monitoraggio da realizzare in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze per l'importo di € 162.880,00;

**VISTA** l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 17 aprile 2019, mediante la quale:

- è stato reso operativo il Piano degli Interventi urgenti nel Comune di Pomarico, a seguito dell'evento franoso verificatosi in data 29 gennaio 2019 (in breve denominato nel prosieguo "Piano degli Interventi"), così come approvato dal Dipartimento della Protezione Civile, con la succitata nota prot. n. POST/0019337 dello 08 aprile 2019, per l'importo di € 470.027,92, a valere sulle risorse stanziare con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019, nelle more dell'approvazione da parte del medesimo Dipartimento dell'integrazione al Piano degli Interventi proposta dal Commissario Delegato a valere sulle economie realizzatesi a seguito dell'approvazione parziale da parte del Dipartimento sopra richiamato del Piano originariamente proposto;
- è stato individuato il sindaco del Comune di Pomarico, per la durata dello stato di emergenza, soggetto attuatore degli interventi realizzati e da realizzare riportati nel Piano degli Interventi, così come approvato dal Dipartimento della Protezione Civile, di seguito indicati:

**a) interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione:**

- Contributi per autonoma sistemazione € 222.000,00;

**b) interventi per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea, così articolati:**

- Opere urgenti eseguite dal Comune € 28.500,00

- Opere urgenti da eseguire € 52.621,92

**Totale importo degli Interventi assegnati  
al Comune di Pomarico**

**€ 303.121,92**

**EVIDENZIATO** che tra gli interventi la cui attuazione è stata rimessa al Sindaco di Pomarico non è ricompresa l'attività di monitoraggio di cui trattasi, rimanendo, pertanto, l'attuazione della stessa in capo al Commissario Delegato;




## Commissario Delegato O.C.D.P.C 578/2019

(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2019)

*Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in provincia di Matera*

Dirigente Ufficio Protezione Civile



### CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile", definisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile come sistema di pubblica utilità che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
- l'art. 2 del medesimo Decreto Legislativo definisce attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- l'art. 3, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo stabilisce che il Servizio Nazionale della Protezione Civile si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'art. 13, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo, ricomprendendo tra le componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, tra gli altri, i Presidenti delle Regioni e i Sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile;
- l'art. 4, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo stabilisce che le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'art. 13, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo o con altri soggetti pubblici;
- l'art. 13 comma 1, lettera c), del medesimo Decreto Legislativo, ricomprende, tra le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile *"gli enti e gli istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza"*;
- l'art. 19 del medesimo Decreto Legislativo specifica il ruolo della comunità scientifica quale struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'art. 21 del medesimo Decreto Legislativo definisce i Centri di competenza e la relativa modalità di individuazione, specificando al comma 3 che le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza;

### VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 5, comma 6, del medesimo Decreto che esclude l'applicazione dello stesso agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando siano rispettate le condizioni di seguito indicate:
  - a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
  - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
  - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;*



## Commissario Delegato O.C.D.P.C 578/2019

(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2019)

*Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in provincia di Matera*  
Dirigente Ufficio Protezione Civile



- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

### CONSIDERATO che:

- per il perseguimento degli obiettivi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 578 del 21 febbraio 2019, sottesi al Piano degli Interventi, così come approvato dal Dipartimento della Protezione Civile, il Commissario Delegato intende individuare un soggetto di elevata qualificazione e profilo istituzionale, con cui condividere le attività dirette alla realizzazione dei citati obiettivi;
- in attuazione di quanto previsto dal precitato Piano degli Interventi, occorre effettuare tempestivamente il monitoraggio di superficie del movimento franoso, propedeutico anche in funzione della realizzazione delle attività di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e d) dell'Ordinanza;

### EVIDENZIATO che

- l'Università degli Studi di Firenze ha istituito con Decreto rettorale del 22 marzo 2018 n. 349 il Centro per la Protezione Civile di Ateneo ai sensi dell'art.36 dello Statuto e del Regolamento di Ateneo sui Centri di Servizio dell'Università medesima (denominato nel prosieguo anche "Centro" o "Centro di Competenza");
- l'Università degli Studi di Firenze è inserita nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 96;
- il Centro può avvalersi del personale tecnico e scientifico delle strutture di Ateneo (Dipartimenti) secondo il proprio Regolamento;
- il Centro raccoglie e amplia, in un contesto trans-dipartimentale, i compiti e le funzioni già assegnati al dipartimento di Scienze della Terra (Decreti del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.252 del 26 gennaio 2005, n.1922 del 15 maggio 2006, n. 4324 dell'11 settembre 2007, n. 3593 del 20 luglio 2011 e n. 3152 del 24 luglio 2013);
- il Centro è stato riconosciuto Centro di Competenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.2616 del 19 giugno 2018;
- le finalità generali del Centro, previste dal proprio Regolamento, comprendono l'integrazione nelle attività di Protezione Civile delle conoscenze tecnico-scientifiche e dei prodotti derivanti da attività di ricerca, sviluppo e innovazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
- il Centro, in recepimento delle previsioni dell'art. 19 del medesimo Decreto Legislativo, partecipa al Servizio Nazionale della Protezione Civile mediante le seguenti attività:
  - a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici;
  - b) attività di sperimentazione alle attività sopra descritte e di realizzazione di



## Commissario Delegato O.C.D.P.C 578/2019

(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2019)

*Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in provincia di Matera*

Dirigente Ufficio Protezione Civile



- contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;
- c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi naturali e antropici e allo studio dei relativi scenari;
- d) collaborazione nelle attività di predisposizione di piani, programmi e normativa tecnica in materia di Protezione Civile;
- e) le attività di ricerca svolte dal Centro risultano indispensabili ed essenziali ai fini dell'attuazione delle attività di Protezione Civile di cui al medesimo Decreto Legislativo e rivestono carattere di interesse pubblico;

**DATO ATTO** che nella fattispecie di cui trattasi sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente affinché un rapporto tra Pubbliche Amministrazioni sia configurabile come un accordo di collaborazione previsto dall'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sussistendo i seguenti elementi:

1. la comunanza di interessi e finalità tra gli enti pubblici coinvolti;
2. la presenza di una funzione di servizio pubblico comune;
3. l'assenza dell'elemento sinallagmatico tra prestazione e controprestazione;
4. entrambi gli enti coinvolti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 comma 6, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**EVIDENZIATO** che il Centro di Competenza al fine della procedura oggetto del presente provvedimento ha attestato il possesso del requisito di cui all'art. 5, comma 6, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con apposita dichiarazione che si allega alla presente Ordinanza;

**CONSIDERATO** che la valutazione circa la sussistenza nella fattispecie di cui trattasi dei presupposti richiesti dalla normativa vigente ai fini della legittima conclusione di un accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni viene effettuata direttamente dal legislatore, che, ritenendoli soddisfatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 2, 19 e 21, comma 3, del D.Lgs. n. 1/2018, riconosce espressamente la possibilità di stipulare accordi tra le componenti del Servizio nazionale di Protezione Civile e i Centri di competenza, concorrendo tutti alla realizzazione dei medesimi obiettivi di interesse pubblico;

**RILEVATO** che:


- in data 2 febbraio 2019, in esito al sopralluogo effettuato a Pomarico (Matera) dal Centro, congiuntamente al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, al Direttore dell'Ufficio Attività tecnico-scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi e al Presidente della Commissione Grandi Rischi, è stata formulata una proposta tecnica per l'analisi e il monitoraggio dei movimenti del terreno pregressi e in atto nell'abitato di Pomarico tramite radar interferometrici da terra e da satellite;
- in data 25 febbraio 2019 il Centro ha installato su richiesta del Capo Dipartimento della Protezione Civile un sistema di monitoraggio radar in continuo per il



## Commissario Delegato O.C.D.P.C 578/2019

(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2019)

*Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in provincia di Matera*  
Dirigente Ufficio Protezione Civile



controllo completo e in tempo quasi-reale degli spostamenti superficiali della frana;

- in data 7 marzo 2019 è stato inviato al Commissario Delegato e al Comune di Pomarico un aggiornamento della suddetta proposta tecnica con il dettaglio delle attività e del piano finanziario;
- con nota prot. n. 2935 del 15 marzo 2019 il Comune di Pomarico, stante la situazione di urgenza, ha richiesto al Centro di procedere a predisporre tutte le necessarie attività per dodici mesi;
- in data 15 marzo 2019 il Centro ha trasmesso al Commissario Delegato e al Comune di Pomarico il Rapporto n. 1 sul monitoraggio e la valutazione della frana di Pomarico tramite radar interferometrici da terra e da satellite recante lo stato di avanzamento delle attività e la proposta operativa per il sistema di allertamento con i relativi livelli di criticità e fasi operative;
- la proposta presentata dal centro di competenza in argomento risulta essere meritevole di approvazione in quanto consente di realizzare direttamente l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), dell'Ordinanza, ed è, inoltre, funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b) e d) della medesima disposizione;

**ATTESO** che ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Ordinanza *“Il commissario delegato è autorizzato, stante l'urgenza degli interventi di cui alla presente ordinanza, a dare corso alle misure ivi previste nelle more dell'approvazione del piano”*;

**DATO ATTO** che, nel rispetto di quanto disposto dal succitato art. 1, comma 6, dell'Ordinanza sono state già poste in essere azioni dirette a fronteggiare la situazione di emergenza verificatasi immediatamente dopo l'evento franoso, tra cui le attività sopra richiamate concernenti l'azione di monitoraggio di cui trattasi, trattandosi di interventi improcrastinabili al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza;

**RITENUTO** per tutto quanto sopra dedotto, osservato e rilevato di dover disporre che venga stipulato un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e degli articoli 4 e 21 del D.Lgs. n. 1/2018 tra il **Commissario Delegato** e il **Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze** per la realizzazione delle attività di analisi e di monitoraggio dell'area di Pomarico tramite dati radar interferometrici da terra e da satellite secondo le specifiche tecniche illustrate nella proposta del 7 marzo 2019 e ulteriormente dettagliate nel Rapporto n.1 trasmesso in data 15 marzo 2019;

**VISTO** lo schema di Accordo di Collaborazione tra il **Commissario Delegato** e il **Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze** per la realizzazione delle attività di analisi e di monitoraggio sopra richiamate, allegato alla presente Ordinanza per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

**RITENUTO** di dover approvare il succitato schema di Accordo di Collaborazione;

**RITENUTO** altresì:

- di dover disporre che il Commissario Delegato nell'esecuzione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo possa avvalersi anche della




## Commissario Delegato O.C.D.P.C 578/2019

(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2019)

*Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccellente movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in provincia di Matera*

Dirigente Ufficio Protezione Civile



- collaborazione del Comune di Pomarico, così come espressamente previsto all'art. 5 del medesimo Accordo;
- di dover dare atto che l'onere economico per la realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo di Collaborazione in argomento è stimato nell'importo massimo di € 162.880,00;
  - di dover, altresì, dare atto che il suddetto onere economico di € 162.880,00 trova copertura finanziaria sulle risorse della contabilità speciale n. 6117 intestata a: **C.D. DIR. P. CIV. R. BAS. – O.578 - 19** che presentano la necessaria disponibilità;

### DISPONE


1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. che venga stipulato un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e degli articoli 4 e 21 del D.Lgs. n. 1/2018 tra il **Commissario Delegato** e il **Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze** per la realizzazione delle attività di analisi e di monitoraggio dell'area di Pomarico tramite dati radar interferometrici da terra e da satellite secondo le specifiche tecniche illustrate nella proposta del 7 marzo 2019 e ulteriormente dettagliate nel Rapporto n.1 trasmesso in data 15 marzo 2019;
3. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra il **Commissario Delegato** e il **Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze** per la realizzazione delle attività di analisi e di monitoraggio sopra richiamate, allegato alla presente Ordinanza per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
4. che il Commissario Delegato nell'esecuzione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo possa avvalersi anche della collaborazione del Comune di Pomarico, così come espressamente previsto all'art. 5 del medesimo Accordo;
5. di dare atto che l'onere economico per la realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo di Collaborazione in argomento è stimato nell'importo massimo di € 162.880,00;
6. di dare, altresì, atto che il suddetto onere economico di € 162.880,00 trova copertura finanziaria sulle risorse della contabilità speciale n. 6117 intestata a: **C.D. DIR. P. CIV. R. BAS. – O.578 - 19** che presentano la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che l'Accordo verrà stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti;
8. di rinviare a successivi provvedimenti del Commissario Delegato la liquidazione degli importi spettanti al Centro di Competenza a titolo di rimborso delle spese dal medesimo sostenute previa rendicontazione delle stesse nel rispetto di quanto disposto dall'Accordo;
9. di avvalersi dell'Ufficio Regionale di Protezione Civile quale struttura incaricata di predisporre gli atti di competenza del Commissario Delegato e di supportare lo stesso in tutte le attività connesse all'Ordinanza in oggetto;
10. di avvalersi, altresì, dell'Ufficio Ragioneria e Fiscalità Regionale del Dipartimento Programmazione e Finanze per gli adempimenti connessi alla predisposizione e riscontro contabile degli ordinativi di pagamento a valere sulla contabilità speciale ed alla rendicontazione alla Ragioneria generale dello Stato;
11. che la presente Ordinanza venga trasmessa al Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze, al Sindaco del Comune di Pomarico, in quanto soggetto interessato, al Dipartimento di Protezione Civile, al Presidente della Giunta Regionale ed all'Ufficio



## Commissario Delegato O.C.D.P.C 578/2019

(Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2019)

*Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune di Pomarico, in provincia di Matera*  
Dirigente Ufficio Protezione Civile



Ragioneria e Fiscalità Regionale. La stessa è pubblicata in forma integrale sul sito istituzionale della Regione Basilicata nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

*Potenza, li 30 aprile 2019*

IL COMMISSARIO DELEGATO  
(art. 1 comma 1 O.C.D.P.C. n. 578/2019)  
DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE  
DELLA REGIONE BASILICATA

*Dr.ssa Dilara SANTORO*



## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DELL'ART.15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 E SS.MM.II.

E DEGLI ARTT. 4 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO

2018, N. 1

## TRA

il **Commissario delegato**, nominato con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 578 del 21 febbraio 2019, con sede presso la **Regione Basilicata**, in Corso Garibaldi, n. 139, 85100 Potenza, (C.F. 80001450776 e P.I. 00949000764) - di seguito denominato anche

*"Commissario"* – in persona della dott.ssa Liliana SANTORO, in qualità di dirigente dell'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, competente per la stipula del presente atto in virtù della succitata Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 578 del 21 febbraio 2019;

## E

il **Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze**, con sede in Firenze, in Piazza San Marco n. 4 (C.F. e P.I. 01279680480) - di seguito denominato anche **"Centro"** - rappresentato dal Prof. Nicola CASAGLI in qualità di Presidente, nominato con Decreto n. 59139 (423) del 10 aprile 2018 dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, delegato alla stipula del presente atto con Delibera .....

denominate complessivamente le "Parti",

## VISTI:

- l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile", che definisce il Servizio Nazionale della Protezione

68

Civile come sistema di pubblica utilità che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;

- l'art. 2 del medesimo Decreto Legislativo ai sensi del quale sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- l'art. 3, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo che stabilisce che il Servizio Nazionale della Protezione Civile si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'art.13, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo, ricomprendendo tra le componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, tra gli altri, i Presidenti delle Regioni e i Sindaci, in qualità di autorità territoriali di protezione civile;
- l'art. 4, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo nel quale si stabilisce che le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'art. 13, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo o con altri soggetti pubblici;
- l'art. 13 comma 1, lettera c), del medesimo Decreto Legislativo, ai sensi del quale sono ricompresi, tra le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile *"gli enti e gli istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati*

*come centri di competenza*";

- l'art. 19 del medesimo Decreto Legislativo che specifica il ruolo della comunità scientifica quale struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'art. 21 del medesimo Decreto Legislativo che definisce i Centri di competenza e la relativa modalità di individuazione, specificando al comma 3 che le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno 29 gennaio 2019 nel territorio del Comune di Pomarico, in provincia di Matera ed è stato stanziato, per l'attuazione dei primi interventi, l'importo massimo di € 700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 578 del 21 febbraio 2019 "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del comune di Pomarico, in provincia di Matera", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2019 (denominata nel prosieguo "*Ordinanza*") con cui, *inter alia*, per i motivi ivi espressi:
  - ✓ è stato nominato Commissario delegato il Dirigente dell'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata per fronteggiare

l'emergenza degli eventi calamitosi di cui trattasi;

- ✓ sono state individuate in via generale le tipologie di attività da porre in essere, con la relativa copertura finanziaria, pari a € 700.000,00 (euro settecentomila/00), così come stabilito nella succitata Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019;
- ✓ sono state previste le modalità di attuazione delle attività oggetto dell'ordinanza;
- ✓ all'art.1, comma 3, è stato stabilito che il Commissario delegato predisponga un piano degli interventi, da redigere nel rispetto di quanto ivi previsto, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- ✓ è stato previsto, all'art. 1, comma 2, che il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività previste dall'Ordinanza, possa avvalersi, in qualità di soggetto attuatore del Sindaco del Comune di Pomarico;

**DATO ATTO:**

- che il Commissario delegato ha redatto il Piano degli Interventi di cui all'art. 1, comma 3, della citata Ordinanza, per l'ammontare complessivo di € 700.000,00 (euro settecentomila/00) includendo, tra le azioni ivi indicate, le attività di monitoraggio da realizzare in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, per un importo stimato in € 162.880,00;
- che il suddetto Piano degli Interventi, con nota prot. n. 53705/24AF del 28 marzo 2019, è stato trasmesso al Dipartimento della Protezione

Civile per sottoporlo ad approvazione del Capo del medesimo Dipartimento ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza;

**VISTE:**

- la nota prot. n. POST/0019337 dello 08 aprile 2019, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile, in riferimento al Piano degli Interventi presentato dal Commissario delegato per l'importo di € 700.000,00, ha approvato l'attuazione dello stesso Piano per un importo complessivo di € 470.027,92, comprendendo tra gli interventi ammessi il monitoraggio da realizzare in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze per l'importo di € 162.880,00;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 17 aprile 2019, mediante la quale:
  - ✓ è stato reso operativo il Piano degli Interventi urgenti nel Comune di Pomarico, a seguito dell'evento franoso verificatosi in data 29 gennaio 2019 (in breve denominato nel prosieguo "Piano degli Interventi"), così come approvato dal Dipartimento della Protezione Civile, con la succitata nota prot. n. POST/0019337 dello 08 aprile 2019, per l'importo di € 470.027,92, a valere sulle risorse stanziare con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019, nelle more dell'approvazione da parte del medesimo Dipartimento dell'integrazione al Piano degli Interventi proposta dal Commissario delegato a valere sulle economie realizzatesi a seguito dell'approvazione parziale da parte del Dipartimento sopra richiamato del Piano originariamente proposto;



✓ è stato individuato il sindaco del Comune di Pomarico, per la durata dello stato di emergenza, soggetto attuatore degli interventi realizzati e da realizzare riportati nel Piano degli Interventi, così come approvato dal Dipartimento della Protezione Civile, di seguito indicati:

a) *interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione, così articolati:*

- *Contributi per autonoma sistemazione*  
€ 222.000,00;

b) *interventi per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea, così articolati:*

- *Opere urgenti eseguite dal Comune*  
€ 28.500,00

- *Opere urgenti da eseguire*  
€ 52.621,92

**Totale importo degli Interventi assegnati  
al Comune di Pomarico € 303.121,92**

#### **EVIDENZIATO:**

- che tra gli interventi la cui attuazione è stata rimessa al Sindaco di Pomarico non è ricompresa l'attività di monitoraggio di cui trattasi, rimanendo, pertanto, l'attuazione della stessa in capo al Commissario Delegato;
- che ai sensi dell'art.3, comma 2, della succitata Ordinanza n. 578 del 21 febbraio 2019, per l'espletamento delle attività previste dalla medesima

Ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTI:**

- l'art. 5, comma 6, del succitato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., che esclude l'applicazione dello stesso agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando siano rispettate le condizioni di seguito indicate:
  - a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
  - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
  - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;*
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**CONSIDERATO CHE:**

- per il perseguimento degli obiettivi dell'Ordinanza del Capo del



Dipartimento della Protezione Civile n. 578 del 21 febbraio 2019, sottesi al Piano degli Interventi, così come approvato dal Dipartimento della Protezione Civile, il Commissario delegato intende individuare un soggetto di elevata qualificazione e profilo istituzionale, con cui condividere le attività dirette alla realizzazione dei citati obiettivi;

- in attuazione di quanto previsto dal precitato Piano degli Interventi, occorre effettuare tempestivamente il monitoraggio di superficie del movimento franoso, propedeutico anche in funzione della realizzazione delle attività di cui all'art. 1, comma 3, lettere b) e d) dell'Ordinanza;
- l'Università degli Studi di Firenze ha istituito con Decreto rettorale del 22 marzo 2018 n. 349 il Centro per la Protezione Civile di Ateneo ai sensi dell'art.36 dello Statuto e del Regolamento di Ateneo sui Centri di Servizio dell'Università medesima;
- l'Università degli Studi di Firenze è inserita nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 96;
- il Centro può avvalersi del personale tecnico e scientifico delle strutture di Ateneo (Dipartimenti) secondo il proprio Regolamento;
- il Centro raccoglie e amplia, in un contesto trans-dipartimentale, i compiti e le funzioni già assegnati al dipartimento di Scienze della Terra (Decreti del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.252 del 26 gennaio 2005, n.1922 del 15 maggio 2006, n. 4324 dell'11 settembre 2007, n. 3593 del 20 luglio 2011 e n. 3152 del 24 luglio 2013);
- il Centro è stato riconosciuto Centro di competenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, con Decreto del Capo Dipartimento



- della Protezione Civile n.2616 del 19 giugno 2018;
- le finalità generali del Centro, previste dal proprio Regolamento, comprendono l'integrazione nelle attività di Protezione Civile delle conoscenze tecnico-scientifiche e dei prodotti derivanti da attività di ricerca, sviluppo e innovazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
  - il Centro, in recepimento delle previsioni dell'art. 19 del medesimo Decreto Legislativo, partecipa al Servizio Nazionale della Protezione Civile mediante le seguenti attività:
    - a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici;
    - b) attività di sperimentazione alle attività sopra descritte e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;
    - c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi naturali e antropici e allo studio dei relativi scenari;
    - d) collaborazione nelle attività di predisposizione di piani, programmi e normativa tecnica in materia di Protezione Civile;
  - le attività di ricerca svolte dal Centro risultano indispensabili ed essenziali ai fini dell'attuazione delle attività di Protezione Civile di cui al medesimo Decreto Legislativo e rivestono carattere di interesse



pubblico;

**RILEVATO CHE:**

- nella fattispecie di cui trattasi sussistono i requisiti richiesti dalla normativa vigente affinché il rapporto da porre in essere sia configurabile come un accordo di collaborazione previsto dall'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sussistendo i seguenti elementi:
  - ✓ la comunanza di interessi e finalità tra gli enti pubblici coinvolti;
  - ✓ la presenza di una funzione di servizio pubblico comune;
  - ✓ l'assenza dell'elemento sinallagmatico tra prestazione e controprestazione;
  - ✓ entrambi gli enti coinvolti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 comma 6, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la valutazione circa la sussistenza nella fattispecie di cui trattasi dei presupposti richiesti dalla normativa vigente ai fini della legittima conclusione di un accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni viene effettuata direttamente dal legislatore, che, ritenendoli soddisfatti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 2, 19 e 21, comma 3, del D.Lgs. n. 1/2018, riconosce espressamente la possibilità di stipulare accordi tra le componenti del Servizio nazionale di Protezione Civile e i Centri di competenza, concorrendo tutti alla realizzazione dei medesimi obiettivi di interesse pubblico;

- in data 2 febbraio 2019, in esito al sopralluogo effettuato a Pomarico (Matera) dal Centro, congiuntamente al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, al Direttore dell'Ufficio Attività tecnico-scientifiche per la previsione e prevenzione dei rischi e al Presidente della Commissione Grandi Rischi, è stata formulata una proposta tecnica per l'analisi e il monitoraggio dei movimenti del terreno pregressi e in atto nell'abitato di Pomarico tramite radar interferometrici da terra e da satellite;
- in data 25 febbraio 2019 il Centro ha installato su richiesta del Capo Dipartimento della Protezione Civile un sistema di monitoraggio radar in continuo per il controllo completo e in tempo quasi-reale degli spostamenti superficiali della frana;
- in data 7 marzo 2019 è stato inviato al Commissario delegato e Comune di Pomarico un aggiornamento della suddetta proposta tecnica con il dettaglio delle attività e del piano finanziario;
- con nota prot. n. 2935 del 15 marzo 2019 il Comune di Pomarico, stante la situazione di urgenza, ha richiesto al Centro di procedere a predisporre tutte le necessarie attività per dodici mesi;
- in data 15 marzo 2019 il Centro ha trasmesso al Commissario delegato e al Comune di Pomarico il Rapporto n. 1 sul monitoraggio e la valutazione della frana di Pomarico tramite radar interferometrici da terra e da satellite recante lo stato di avanzamento delle attività e la proposta operativa per il sistema di allertamento con i relativi livelli di criticità e fasi operative;
- la proposta presentata dal centro di competenza in argomento risulta



essere meritevole di approvazione in quanto consente di realizzare direttamente l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), dell'Ordinanza, ed è, inoltre, funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b) e d) della medesima disposizione;

- ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Ordinanza *“Il commissario delegato è autorizzato, stante l'urgenza degli interventi di cui alla presente ordinanza, a dare corso alle misure ivi previste nelle more dell'approvazione del piano”*;
- nel rispetto di quanto disposto dal succitato art. 1, comma 6, dell'Ordinanza sono state già poste in essere azioni dirette a fronteggiare la situazione di emergenza verificatasi immediatamente dopo l'evento franoso, tra cui le attività sopra richiamate concernenti l'azione di monitoraggio di cui trattasi, trattandosi di interventi improcrastinabili al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza;
- che le risorse della contabilità speciale n. 6117 intestata a: **C.D. DIR. P. CIV. R. BAS. – O.578 - 19** presentano la necessaria disponibilità;
- con Ordinanza n. 2 del 30 aprile 2019 il Commissario delegato ha disposto, per i motivi sopra dedotti, richiamati nell'Ordinanza medesima, che venga stipulato un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli articoli 4 e 21 del D.Lgs. n. 1/2018 tra il medesimo **Commissario delegato** e il **Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze** per la realizzazione delle attività di analisi e di monitoraggio dell'area di Pomarico tramite dati radar interferometrici da terra e da satellite secondo le specifiche tecniche illustrate nella proposta del 7 marzo 2019

e ulteriormente dettagliate nel Rapporto n.1 trasmesso in data 15 marzo 2019.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 - Oggetto dell'accordo**

Con il presente Accordo, il Commissario e il Centro concordano di instaurare un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per il monitoraggio e la valutazione della frana di Pomarico (Matera) tramite dati *radar* interferometrici da terra e da satellite.

La comunanza di interessi e finalità tra gli enti pubblici stipulanti, la presenza di una funzione di servizio pubblico comune, l'assenza dell'elemento sinallagmatico tra prestazione e controprestazione consentono di inquadrare il presente atto nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre che dell'art. 4, comma 3, e dell'art.21, comma 3, del D.Lgs. n. 1/2018.

**Art. 3 - Programma delle attività**

Le Parti svolgono in cooperazione gli studi e le attività necessarie al raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo descritti specificatamente nell'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso.

Le Parti, inoltre, si impegnano a garantire la tempestiva collaborazione

necessaria al corretto e puntuale svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

#### **Art. 4 - Durata, modifiche e integrazioni**

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e si concluderà in data 20 febbraio 2020 al termine dello stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019.

Eventuali variazioni delle attività svolte in cooperazione saranno pattuite e accettate dalle parti tramite atto aggiuntivo.

Il recesso dall'Accordo, in forma scritta e motivato, da parte di uno dei soggetti firmatari, sarà esercitato con un preavviso di almeno 60 giorni.

È espressamente escluso il tacito rinnovo.

#### **Art. 5 - Oneri**

In relazione al pieno sviluppo del programma congiunto di attività le Parti assumono reciprocamente i seguenti impegni:

##### **Centro:**

- a) messa a disposizione dei dati, delle elaborazioni e dell'attrezzatura tecnica necessaria per il monitoraggio della frana;
- b) costo giornaliero del personale tecnico e scientifico per l'acquisizione, elaborazione e resa dei dati;
- c) costo giornaliero di giovani ricercatori a contratto già presenti nel Centro;
- d) uso e fruizione di locali, mezzi ed attrezzature del Centro per l'esecuzione del programma di attività congiunto;
- e) attivazione di borse di ricerca e/o assegni di ricerca, sul cofinanziamento erogato dal Commissario, per la formazione di giovani ricercatori da

impegnare nelle attività di ricerca e sviluppo.

**Commissario, anche attraverso il Comune di Pomarico:**

- a) messa a disposizione del proprio personale tecnico per la definizione degli scenari di rischio e di quanto necessario per la realizzazione degli interventi previsti alle lettere b), c) e d) del comma 3 dell'art.1 dell'Ordinanza n. 578 del 21 febbraio 2019;
- b) garanzia di accesso agli edifici e ai siti individuati per l'esecuzione delle sperimentazioni previste;
- c) supporto operativo per la realizzazione e la manutenzione dei sistemi di monitoraggio e la loro integrazione nel Piano comunale di protezione civile;
- d) collaborazione fattiva ed attiva per la gestione operativa del sistema di allertamento e delle relative fasi operative.

Inoltre, considerati i costi per spese di ricerca e sviluppo imputabili al Centro per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, il Commissario provvederà al rimborso delle spese sostenute dal Centro, a fronte della presentazione di apposita rendicontazione di spesa, fino a un importo di Euro 162.880,00.

Considerato che:

- a) l'oggetto del contributo è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dal Centro;
- b) il medesimo importo ha carattere di rimborso spese in quanto non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso;

- c) il contributo è per scopi esclusivi del Centro e sarà da questo utilizzato integralmente per spese di ricerca e di sviluppo tecnologico nell'ambito del presente Accordo;
- d) dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti dal presente Accordo, non emerge - perché non sussiste fra le stesse - un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo;
- e) per tutto quanto previsto altresì nei precedenti articoli, in materia di destinazione del contributo di ricerca, di eventuali variazioni al programma di attività e di titolarità dei risultati di ricerca, il contributo riconosciuto al Centro è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.

#### **Art. 6 - Modalità di erogazione e rendicontazione**

Il Commissario si impegna a trasferire al Centro il contributo di cui al precedente articolo 4 con le seguenti modalità:

- a) 60% dopo due mesi dalla stipula del presente Accordo, previa trasmissione di una relazione tecnica sulle attività svolte;
- b) 40% a conclusione dell'attività previa trasmissione di una relazione tecnica sulle attività svolte e della rendicontazione circa le modalità di utilizzazione del contributo totale erogato per le spese di studio e di sviluppo tecnologico come previsto dall'art. 5.

Il trasferimento avverrà a seguito di presentazione di note di addebito, entro novanta giorni dalla loro presentazione al Commissario, sul conto di tesoreria unica n. 36739.

#### **Art. 7 - Responsabilità scientifica**

Responsabile istituzionale del presente Accordo il è Commissario delegato



Dott.ssa Liliana SANTORO, il responsabile tecnico per il Commissario è l'Ing. Guido LOPERTE.

Responsabile scientifico del presente Accordo per il Centro è il Prof. Nicola CASAGLI, responsabile tecnico per il Centro è il Dott. Massimiliano NOCENTINI.

#### **Art. 8 - Scambio di personale e Responsabilità**

Le Parti acconsentono di comune accordo di far operare il personale coinvolto nel progetto presso le sedi dell'altra parte ove ciò risulti di interesse per la realizzazione del progetto medesimo.

Le Parti convengono nell'adozione delle misure di Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ciascuna parte garantirà la copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Le Parti si esonerano reciprocamente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causatisi nell'espletamento delle attività, al proprio personale e/o ai propri beni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Il personale di entrambe le parti sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nell'ente ospitante.

Il soggetto ospitante ha l'obbligo di fornire al personale dell'altro ente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Le Parti si impegnano altresì, laddove ritenuto necessario, a svolgere

approfondite e specifiche azioni informative, anche congiunte, al fine di rendere omogeneo il quadro di conoscenze dei rischi e delle misure di prevenzione da parte degli operatori impegnati nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

#### **Art. 9 - Altri soggetti coinvolti**

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti le Parti potranno avvalersi di altri soggetti tecnici e scientifici, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici).

Rimane fermo che tali soggetti contrarranno rapporto solamente con la Parte contraente, ferma restando ogni esclusiva e diretta responsabilità degli stessi per l'osservanza di ogni normativa vigente con espresso esonero dell'altra Parte da qualsiasi connessa responsabilità.

#### **Art. 10 - Proprietà intellettuale e pubblicità dei risultati**

Le conoscenze pregresse di una parte sono e restano in titolarità e proprietà della medesima.

I risultati dell'attività saranno di proprietà congiunta delle parti, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale e sulle invenzioni brevettabili, che rimangono disciplinati dalle pertinenti leggi.

Il Commissario potrà comunque far uso dei dati e dei risultati della ricerca, nessuno escluso, per le proprie finalità istituzionali.

Il Centro ed il Commissario potranno pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, convegni, seminari o simili e i Responsabili scientifici potranno liberamente utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne presentazioni o pubblicazioni di

carattere scientifico, fatti salvi i vincoli di riservatezza connessi con le attività di Protezione Civile o necessari al fine di tutelare gli eventuali diritti di proprietà intellettuale.

Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile all'attività disciplinate dal presente contratto dovrà fare menzione esplicita del presente accordo, nel cui ambito è stato realizzato.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti unicamente per le finalità di cui al presente Accordo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (GDPR – *General Data Protection Regulation*).

#### **Art. 12 - Disciplina delle controversie**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

#### **Art. 13 - Assolvimento dell'imposta di bollo**

L'imposta di bollo è assolta dal Commissario in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14 luglio 2016.

#### **Art. 14 - Rinvio**



Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla L. 241/90 e dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

**Art. 15 - Firma elettronica**

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

--

Per il Centro per la Protezione Civile  
dell'Università degli Studi di Firenze

Il Presidente Prof. Nicola CASAGLI - firmato digitalmente

--

Per il Commissario delegato

Il Commissario Dott.ssa Liliana SANTORO - firmato digitalmente



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

CENTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Firenze, 19.04.2019

Al Commissario delegato ex O.C.D.P.C. n.  
578/2019  
Dott.ssa Liliana SANTORO



c/o Ufficio Protezione Civile  
della Regione Basilicata  
Corso Garibaldi, n. 139  
85100 Potenza

**Oggetto:** Dichiarazione ai sensi dell'art. 5 comma 6, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il sottoscritto Prof. Nicola CASAGLI, in qualità di Presidente del Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze dichiara, ai sensi dell'art. 5 comma 6, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che l'Università svolge sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione con la Regione Basilicata - Commissario delegato ex OCDPC 578/2019, ossia concernenti il monitoraggio delle frane per finalità di Protezione Civile.

Cordiali Saluti,

Il Presidente  
Prof. Nicola Casagli

Il Presidente  
Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze  
telefono +39 055 2757523 | e-mail: protezionecivile@unifi.it  
P.IVA / Cod. Fis. 01279680480 | web: protezionecivile.unifi.it  
PEC: protezionecivile@pec.unifi.it